

usicivici/demanio/risorse

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

usicivici.it

Giurisprudenza

Cass. civ. Sez. II, Sentenza 26 giugno 2015, n. 13299

sul ricorso proposto da:

AUTOSTRADe PER L'ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. LORIZIO Maria Athena e Mario Sanino, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, Viale Parioli, n. 180;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI CEPRANO, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. SICA Alfredo, con domicilio eletto nello studio dall'Avv. Augusto D'Ottavi in Roma, via del Banco di Santo Spirito, n. 48;

- controricorrente -

avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici del Lazio, Toscana ed Umbria in data 9 settembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2015 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi l'Avv. Francesco Braschi, per delega dell'Avv. Mario Sanino, e l'Avv. Domenico Galatà, per delega dell'Avv. Alfredo Sica;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto dell'istanza di rinvio a nuovo ruolo del procedimento e per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. - Nell'ambito di un procedimento iniziato d'ufficio, a seguito del rapporto in data 13

luglio 1989 dell'Assessore agli usi civici della Regione Lazio e dall'allegato verbale di mancata conciliazione dal quale emergeva che la società Autostrade aveva acquistato un terreno, che sarebbe di uso civico, da parte del Comune di Ceprano, il Commissario per la liquidazione degli usi civici Lazio, Toscana ed Umbria - pronunciando nella controversia demaniale avente ad oggetto l'accertamento della natura giuridica dei terreni oggetto dell'atto di compravendita ai rogiti del notaio Bernardo Valenzi del 20 ottobre 1962, rep. n. 73629, e dei terreni in Comune di Coprano oggetto dell'occupazione d'urgenza autorizzata dal Prefetto di Frosinone con decreto 22 aprile 1987, n. 2354 - ha emesso la sentenza 9 settembre 2008.

Con essa il Commissario: (a) ha dichiarato appartenenti al demanio collettivo della popolazione di Ceprano le terre di cui all'art. 2 dell'atto di compravendita datato 20 ottobre 1962 a rogito del notaio Bernardo Valenza, rep. n. 73629, distinte in catasto di Ceprano al foglio 14, particelle 19/B, 36/B, 40/B, 40/C; foglio 15, particelle 10/B, 10/C; foglio 16, particelle 61/B, 61/C, 85/B, 85/C, 85/E;

foglio 21, particelle 1/B, 1/C, 27/B, 27/D; foglio 25, particella A/B; (b) ha dichiarato nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto e per violazione di norma imperativa l'atto di compravendita datato 20 ottobre 1962, con riguardo alle terre sopra elencate, eccettuato quindi l'appezzamento distinto in catasto di Ceprano al foglio 23, particella 137; (c) ha dichiarato abusiva, per intervenuta scadenza del termine finale di efficacia dell'autorizzazione, l'occupazione delle terre la cui occupazione d'urgenza fu autorizzata con decreto 22 aprile 1987, n. 2354, del Prefetto di Frosinone, distinte in catasto di Ceprano al foglio 14, particelle 19, 36 e 40; foglio 15, particelle 10, 64 e 65; foglio 16, particelle 60, 61, 85, 198 e 1999; foglio 21, particelle 1, 27 a 68, e riportate nel quadro riepilogativo di cui all'allegato 4 della relazione del consulente tecnico d'ufficio; (d) ha dichiarato incidenter tantum nulli e conseguentemente ha disapplicato, con riguardo alle terre di cui al precedente punto (c), il decreto di occupazione d'urgenza datato 22 aprile 1987, n. 2354, del Prefetto di Frosinone e il decreto di dichiarazione di pubblica utilità del Ministro dei lavori pubblici n. 289 del 13 marzo 1987; (e) ha regolato le spese processuali, ivi comprese quelle di consulenza tecnica, ponendole a carico della s.p.a. Autostrade per l'Italia.

2. - Avverso la detta sentenza commissariale, la s.p.a. Autostrade per l'Italia ha proposto appello innanzi la Corte d'appello di Roma, sezione speciale usi civici, con atto notificato in data 14 ottobre 2008, per motivi di merito ed in linea preliminare chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza del Commissario per violazione del principio costituzionale che garantisce la terzietà ed imparzialità del giudice, essendo stato il giudizio commissariale promosso d'ufficio.

3. - Per i capi della sentenza del Commissario di cui ai punti (b), (e) e (d), la società Autostrade ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 27 ottobre 2008, sulla base di due motivi.

3.1. - Con il primo motivo (violazione dell'art. 111 Cost., come integrato dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) la ricorrente pone una questione preliminare che attiene alla legittimità costituzionale del rapporto processuale, essendo stato, nel caso di specie, il giudizio promosso d'ufficio dal Commissario.

Il secondo motivo (violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in riferimento all'art. 360

c.p.c., n. 3) lamenta omesso esame e decisione sulle richieste della soc. Autostrade in merito alla definizione dell'accordo conciliativo circa la determinazione dell'indennità di esproprio. In particolare, si denuncia che il Commissario, nel decidere in via definitiva la causa con la sentenza impugnata, avrebbe omesso di pronunciare sulla richiesta delle parti, espresse nel corso del giudizio, e in particolare nei verbali di udienza del 12 luglio 2007, 13 dicembre 2007 e 18 gennaio 2008 che sollecitavano la definizione conciliativa della vertenza.

3.2. - L'intimato Comune di Ceprano ha resistito con controricorso.

4. - Il ricorso è stato discusso all'udienza pubblica del 21 maggio 2015.

Motivi della decisione

1. - In prossimità dell'udienza, con istanza congiunta depositata in data 15 maggio 2015 i difensori delle parti hanno chiesto il rinvio della discussione del ricorso a nuovo ruolo.

Hanno al riguardo dato atto che la Società Autostrade per l'Italia e il Comune di Ceprano, al fine di giungere ad un componimento bonario del giudizio e di consentire l'affrancazione dei terreni gravati da usi civici interessanti il tronco autostradale (OMISSIS), sono pervenuti alla formalizzazione di una convenzione sottoscritta dalle parti, e che il Comune di Ceprano ha trasmesso la convenzione alla Regione Lazio per il necessario nulla-osta.

La richiesta di rinvio è ritenuta dalle parti istanti indispensabile onde - consentire alla Regione Lazio di provvedere alla approvazione della transazione relativamente alla affrancazione degli usi civici interessanti il predetto tronco autostradale.

1.1. - Come da ordinanza interlocutoria emessa in udienza dal Collegio, la richiesta di rinvio non può essere accolta.

Va premesso che la discussione del ricorso era già stata altre due volte fissata per l'udienza pubblica, una prima volta il 10 giugno 2014 ed una seconda il 20 gennaio 2015, e che - su richiesta congiunta delle parti - la causa è stata in entrambi i casi rinviata a nuovo ruolo proprio al fine di permettere, a seguito della formalizzazione della convenzione transattiva, il completamento dell'iter autorizzativo.

Ad oggi, tuttavia, l'iter autorizzativo da parte della Regione Lazio non si è completato, nè le parti hanno indicato che esso è prossimo alla definizione.

In questa situazione di incertezza sull'an e sui tempi del nulla-osta regionale, dopo due rinvii già accordati, un ulteriore rinvio, non solo allontanerebbe ulteriormente, in contrasto con il principio di ragionevole durata, la definizione di questo giudizio, che pende in cassazione dalla fine del 2008, ma costituirebbe anche un intralcio alla ordinata gestione dei ruoli di udienza, perchè imporrebbe di lasciare ulteriore spazio nella programmazione delle udienze future a questo ricorso a spese di altri ricorsi in attesa di decisione da parte della Corte di legittimità.

2. - Il ricorso è - come eccepito dal controricorrente Comune - inammissibile.

Per costante giurisprudenza (Sez. Un., 19 febbraio 2002, n. 2419;

Sez. Un., 11 settembre 2003, n. 13352; Sez. Un., 22 dicembre 2010, n. 25986; Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15300), le sentenze pronunciate dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, nelle controversie attinenti all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico ovvero alla rivendicazione delle terre, sono impugnabili col mezzo del reclamo alla sezione speciale della Corte d'Appello di Roma, a norma dell'art. 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e della L. 10 luglio 1930, n. 1078, art. 3; mentre il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., costituisce rimedio residuale, utilizzabile contro le statuizioni del Commissario unicamente in materia diversa da quelle indicate, per le quali non sia previsto altro specifico gravame. Ne consegue che il reclamo alla sezione speciale della Corte d'appello di Roma costituisca l'unico rimedio contro le sentenze del Commissario per la liquidazione degli usi civici anche nei capi relativi a provvedimenti direttamente connessi, preliminari o consequenziali alla pronuncia concernente l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico o la rivendicazione delle terre.

Nella specie il Commissario, con la sentenza depositata il 9 settembre 2008, ha riconosciuto la natura di demanio collettivo sia dei terreni compravenduti che di quelli oggetto del procedimento ablatorio e, conseguentemente, ha dichiarato anche la nullità di tali atti e la natura abusiva dell'occupazione.

Ne consegue che - stante la sostanziale unitarietà ed inscindibilità dei capi della sentenza impugnata - nei suoi confronti doveva proporsi un'impugnazione unica dinanzi alla sezione speciale della Corte d'appello di Roma, volta a conseguire il riesame complessivo della pronuncia, restando inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

3. - Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, liquidate in Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2015